



COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Provincia di Roma

Piazza Santa Liberata, 2 – Sant'Angelo Romano Cap. 00010
Tel. 0774/300808 Fax 0774/420100 - Cod. Fisc. P. IVA 02146071002 – C.F.
86002210580

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 09-06-2025
Numero del Reg. Gen. 45

Ufficio: SINDACO

Oggetto:	APPLICAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' - ANNO 2025
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di giugno, presso la Casa comunale nel proprio ufficio,

PREMESSO CHE:

- Il fenomeno degli incendi è da ritenersi evento che necessita di essere arginato ed a tal fine l'Amministrazione locale è obbligata a porre in essere ogni attività idonea a scongiurare tale tipologia di evento in ogni periodo dell'anno pur mantenendo ferma la necessità di monitorare in modo maggiormente accurato il territorio nei periodi estivi;
- periodicamente e frequentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato d'incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreno di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, detriti ed erbe incolte che costituiscono un pericoloso fattore di innesco e propagazione per gli incendi;
- i numerosi appezzamenti ed immobili muniti e non da recinzioni, di proprietà privata, aventi i fronti su strade comunali determinano gravi problemi di percorribilità, visibilità, sicurezza e decoro;
- a causa dell'incuria in parola e dell'inottemperanza all'obbligo di provvedere ad eseguire le opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, erbe, siepi e rami di alberature che protendono su marciapiedi e ciglio stradale viene costantemente minata l'incolumità pubblica;
- analoghi problemi si riscontrano, nelle pertinenze di infrastrutture gestite da Enti e Società pubbliche e private ove sovente viene riscontrata mancata attuazione dei necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, di insicurezza e danno al decoro;
- è essenziale effettuare un'intensa attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in relazione alla pericolosità del fenomeno degli incendi boschivi e, di

conseguenza, alla necessità di mantenere comportamenti virtuosi per evitare fattori di innesco e di propagazione del fuoco;

VISTO

- il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento agli art. 50 e 54;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 228 del 25/05/2023 con cui è stato approvato il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi – periodo 2023 – 2025", ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01-06-2023 in cui si stabilisce , fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dell'inizio di maggio a fine ottobre;
- il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";
- il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 39/2002 e relativo Regolamento di Attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad essa adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

Nel periodo dal **15 giugno al 30 settembre 2025**, su tutto il territorio comunale:

- **Disposizioni comuni per i proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità, soggetti privati e pubblici, di immobili, edifici, terreni, aree comunque denominate ed eventuali loro pertinenze, a prescindere dalla classificazione e/o destinazione degli stessi e su tutto il territorio comunale.**

È fatto obbligo di:

- provvedere al taglio dell'erba e della vegetazione in genere e comunque della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette), nonché alla sistemazione delle siepi a filo con la proprietà per evitare intralci, nonché alla rimozione dello sfalcio al fine di evitare che, dalla mancata cura delle aree, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;
- di conservare i beni di loro proprietà o nella loro disponibilità costantemente liberi da materiali di scarto. Si ricorda che i proprietari sono comunque responsabili della formazione abusiva di discariche, a meno che i lotti non siano recintati, e che la proprietà dimostri di non avere responsabilità di "colpa attiva" (imprudenza, negligenza, imperizia), "colpa omissiva" (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l'illecito o "culpa in vigilando", (mancata custodia o protezione finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente).

1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- h) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle rotatorie, banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere

fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesse o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare prontamente, fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche

meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) Disposizioni per le aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

12) Manutenzione ordinaria dei terreni incolti

A causa dei mutamenti climatici degli ultimi tempi, dell'abbandono e delle cattive o errate pratiche culturali di molti terreni agricoli, gli effetti distruttivi conseguenti al dissesto idrogeologico del territorio tendono ad aggravarsi in un contesto generale già in precedenza critico per l'insufficienza degli interventi di prevenzione.

Per queste ragioni è necessario provvedere con proprie ordinanze ad emanare specifiche disposizioni per la manutenzione ordinaria dei terreni incolti e/o abbandonati e una corretta pratica di aratura dei terreni agricoli come ad esempio la raccomandazione di non arrivare

con l'aratro fino al margine della strada, lasciando un piccolo margine di rispetto in modo da impedire, in caso di piogge torrenziali, la frana delle scarpate sulle strade prospicienti.

13)Pulizia materiali

A seguito di frequenti precipitazioni meteoriche si è constatato il continuo rovesciamento di materiale terroso e pietroso delle strade comunali e private che intersecano le strade di competenza del Comune e pertanto, al fine di preservare la pubblica incolumità, è necessario provvedere alla pulizia del materiale in questione e alla realizzazione di sistemi che impediscano futuri nuovi riversamenti dello stesso materiale. I proprietari di strade private interpoderali dovranno provvedere alle stesse operazioni di cui sopra e tutti i proprietari frontisti lungo le arterie provinciali dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali, le scarpate e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dei residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulati e di ripristinare gli stessi in caso di ammaloramento dovuti alla conduzione del fondo.

VIGILANZA E SANZIONI

14)Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comuni di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

15)Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza, tra le quali si vogliono indicare le seguenti specifiche:

- in caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione da € 173,00 a € 694,00, determinata ai sensi dell'art.29, comma 3, del Codice della Strada;

- in caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa aumentata fino al doppio; - in caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art.10 comma 5 della L. 353 del 21/11/2000;

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

16)Nome applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2023-2025, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 01.06.2023.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo Romano e sul sito internet del Comune: www.comune.santangeloromano.rm.it.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

1. Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Sant'Angelo Romano, incaricato della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza;
2. Alla Giunta Comunale;
3. Ai servizi dell'Ente, tra cui Servizi Industriali, ditta incaricata dello smaltimento rifiuti, ed il Direttore esecutivo della commessa del comune di Sant'Angelo Romano
serviziindustrialisrl@pec.it dionisi.mario@pec.it;
4. All'Associazione di volontariato F.E.D.R.A. ONLUS, Nucleo Tutela Ambientale, convenzionato con il Comune in ausilio alla Polizia Locale, fedraonlus@legalmail.it;
5. Alla Stazione Carabinieri Forestali Guidonia Montecelio frm43063@pec.carabinieri.it;
6. Al Comando Stazione di Sant'Angelo Romano, Via San Michele, Sant'Angelo Romano (Rm), trm30503@pec.carabinieri.it;
7. Al Commissario Polizia di Stato di Tivoli, Largo Salvo D'Acquisto n. 20, comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it;
8. Al Gruppo Tivoli della Guardia di Finanza, in via Tiburtina 40/42, 00019 Tivoli. RM2170000p@pec.gdf.it;
9. Alla Città Metropolitana di Roma Dipartimento VII-Viabilità e infrastrutture viarie "Viabilità zona Nord", Viale G. Ribotta n.41/4, Roma (Rm),
viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
dir.viabilita@cittametropolitanaroma.gov.it
10. All'ANAS Gruppo Fs italiane-Struttura territoriale Lazio, Viale Bruno Rizzieri,142, Roma (Rm), anas.lazio@postacert.stradeanas.it;
11. All'ASTRAL S.P.A.- Azienda Strade Lazio-Regione Lazio, Via del Pescaccio 96/98, Roma (Rm), protocolloastral@pec.astralspa.it;
12. All'Autostrade per l'Italia via A. Bergamini, 50-00159 Roma, autostradeperlitalia@pec.autostrade.it;
13. All'Acea Spa e Acea Ato 2 - P.le Ostiense 2, Roma, acea.spa@pec.aceaspa.it,
ato2@pec.aceaspa.it

Inviata per conoscenza a:

1. Alla Presidenza Giunta Regione, Via Cristoforo Colombo 212, Roma (Rm), presidente@regione.lazio.it;
2. Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Roma, Via IV Novembre 119/A, Roma (Rm), protocollo.prefrm@pec.interno.it;
3. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, Villa Adriana, Via di Villa Adriana 176, Tivoli (RM), com.roma@cert.vigilfuoco.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Si invitano tutti i cittadini a collaborare al rispetto della presente Ordinanza e da segnalarne la violazione agli uffici competenti.

Per eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza inerenti all'avvistamento di incendi boschivi e di sterpaglie, sono attivi tutti i giorni i numeri telefonici:

- 803555, Sala operativa Protezione Civile Regionale;
- 115, Vigili del Fuoco.
- 112 Numero Unico Europeo per le Emergenze
- 0774381405, Vigili del Fuoco comando Villa Adriana;
- 06228112 - 06228113, Vigili del Fuoco distaccamento La Rustica;
- 1515, segnalazione incendi Carabinieri Forestali

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
Cornacchia Antonio

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.